

Oggetto: Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.

Introduzione

Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, che abroga il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, reca esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.

Si precisa che le certificazioni richiamate dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (di seguito denominato D.P.R. n. 146/2018) si intendono certificazioni rilasciate da un organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 o da un organismo firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA.

Il presente schema abroga il Regolamento Tecnico RT-28 rev.01 ACCREDIA – Prescrizioni per l'accREDITAMENTO di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.

Contesto Normativo vigente:

- **Regolamento (UE) n. 517/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067** della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066** della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il Regolamento (CE) n. 305/2008;
- **Regolamento (CE) n. 304/2008** della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- **Regolamento (CE) n. 306/2008** della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146** – Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Schema di accreditamento per il rilascio della certificazione alle persone fisiche

Il presente schema è stato predisposto da ACCREDIA, sentite le Parti interessate, e approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito "Ministero dell'Ambiente"), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

Nota: le normative citate nello schema, dove non è esplicitamente indicato, si intendono nell'edizione vigente.

Norme di accreditamento	<ul style="list-style-type: none"> - UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 - RG 01 ACCREDIA - RG-01-02 ACCREDIA - Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018
Norme di certificazione	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. n. 146/2018 - Regolamento (UE) n. 517/2014 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 - Regolamento (CE) n. 304/2008 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 - Regolamento (CE) n. 306/2008 - Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018
Attività oggetto di certificazione	<p>Si applica alle <u>persone fisiche</u> che svolgono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una o più delle seguenti attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra: <ol style="list-style-type: none"> a. controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente; b. recupero di gas fluorurati a effetto serra; c. installazione; d. riparazione, manutenzione o assistenza; e. smantellamento, <p>in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 146/2018.</p> 2. Una o più delle seguenti attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: <ol style="list-style-type: none"> a. controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente; b. recupero di gas fluorurati a effetto serra; c. installazione; d. riparazione, manutenzione o assistenza; e. smantellamento, <p>in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 146/2018.</p> 3. Una o più delle seguenti attività relative ai commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra: <ol style="list-style-type: none"> a. installazione; b. riparazione, manutenzione o assistenza; c. disattivazione/smantellamento; d. recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi, <p>in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 146/2018.</p> 4. Recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono in base alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 146/2018.
Organismi terzi	<p>Come previsto all'articolo 5, comma 5 del D.P.R. n. 146/2018, l'Organismo di Certificazione (di seguito denominato "CAB") può qualificare, previa valutazione, Organismi terzi presso i quali possono essere gestiti gli esami.</p> <p>Le modalità che regolano i rapporti tra gli Organismi terzi e i CAB sono richiamate nel Regolamento RG-01-02 ACCREDIA (ultima edizione) alla voce "Centro d'esame".</p>
Criteri di competenza degli Esaminatori	<p>Il CAB deve dotarsi di criteri di qualifica degli esaminatori per assicurarsi che possiedano adeguate competenze per la gestione dell'esame e per la valutazione dei candidati.</p> <p>Per la gestione dell'esame il CAB può qualificare sorveglianti.</p> <p>Gli esaminatori devono avere competenza tecnica approfondita ed esperienza specifica in una o più delle seguenti attività riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, comprese le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; - le apparecchiature di protezione antincendio; - i commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra; - il recupero di solventi a base di gas fluorurati. <p>Gli esaminatori devono dimostrare esperienza specifica, tramite partecipazione a sessioni di esame come esaminatore e/o tramite esperienza professionale, nelle attività oggetto di certificazione di almeno 5 anni.</p>

	<p>Gli esaminatori devono dimostrare di conoscere la legislazione e la normativa tecnica cogente applicabile alla tipologia di esame per cui sono stati incaricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. n. 146/2018 - Regolamento (UE) n. 517/2014 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 - Regolamento (CE) n. 304/2008 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 - Regolamento (CE) n. 306/2008 - Regolamento (CE) n. 1516/2007 - Regolamento (CE) n. 1497/2007 - Schema di accreditamento e certificazione approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018. <p>In base alla certificazione richiesta dal candidato, il CAB deve incaricare gli esaminatori e gli eventuali sorveglianti assicurandosi che vengano garantite le competenze e rispettate le modalità di esame previste dal presente schema di accreditamento.</p> <p>Può essere presente il solo esaminatore se il numero dei candidati è pari o inferiore a 5.</p>																																				
<p>Criteria di competenza per la decisione relativa alla certificazione</p>	<p>Il CAB deve dotarsi di criteri di qualifica del personale che prende decisioni relative alla certificazione per assicurarsi che possieda adeguate conoscenze ed esperienze del processo di certificazione relativo agli schemi di accreditamento sui gas fluorurati a effetto serra.</p> <p>I criteri dovranno considerare i seguenti elementi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conoscenza dei processi di decisione relativa alla certificazione; - conoscenza della legislazione e della normativa tecnica cogente relativa ai gas fluorurati a effetto serra: <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. n. 146/2018 - Regolamento (UE) n. 517/2014 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 - Regolamento (CE) n. 304/2008 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 - Regolamento (CE) n. 306/2008 - Regolamento (CE) n. 1516/2007 - Regolamento (CE) n. 1497/2007 - Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018. <p>Il personale che prende decisioni in merito alla certificazione può avvalersi di un esperto, con diritto di veto, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze del processo di certificazione per gli schemi di accreditamento sui gas fluorurati a effetto serra.</p> <p>Il personale che prende decisioni in merito alla certificazione e l'eventuale esperto, non devono aver partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione.</p>																																				
<p>Tariffario verifiche</p>	<p>Il CAB dovrà inviare il tariffario al Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 146/2018, specificando le informazioni di cui al punto 2.3. dell'Allegato A al D.P.R. n. 146/2018, sui costi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione della domanda di certificazione; - esame della documentazione; - verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo, sessione d'esame); - rilascio della certificazione; - spese extra (vitto, alloggio, spese auto, ecc.). <p>Eventuali successive modifiche al tariffario dovranno essere comunicate al Ministero dell'Ambiente prima della loro applicazione.</p>																																				
<p>Durata della certificazione e modalità di verifica</p>	<p>La certificazione ha una durata di dieci anni secondo il seguente schema:</p> <table border="1" data-bbox="363 1417 1422 1552"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fase</td> <td>Cert.</td> <td>Sorv.</td> <td>Sorv.</td> <td>Sorv.</td> <td>Sorv.</td> <td>Sorv.</td> <td>Sorv.</td> <td>Sorv.</td> <td>Sorv.</td> <td>Sorv.</td> <td>Rinn.</td> </tr> <tr> <td>Modalità di esame</td> <td>Esame</td> <td>Esame Doc.</td> <td>Esame Doc.</td> <td>Esame Doc.</td> <td>Esame Doc.</td> <td>Esame Doc.</td> <td>Esame Doc.</td> <td>Esame Doc.</td> <td>Esame Doc.</td> <td>Esame Doc.</td> <td>Esame</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Fase	Cert.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Rinn.	Modalità di esame	Esame	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame
Anno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																										
Fase	Cert.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Rinn.																										
Modalità di esame	Esame	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame																										
<p>Rapporti contrattuali</p>	<p>Il CAB nel formulare l'offerta deve attenersi al tariffario inviato al Ministero dell'Ambiente nel caso non ci siano state modifiche, viceversa devono attenersi all'ultima revisione inviata allo stesso.</p> <p>Negli accordi legalmente validi tra il CAB e il cliente (di seguito "contratto"), vengono stabilite le informazioni e la documentazione previste al punto "Sorveglianza", che devono essere inviate al CAB dalla persona fisica certificata, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro, entro 30 giorni antecedenti la scadenza annuale per il mantenimento della certificazione (sorveglianza/rinnovo).</p> <p>Ai fini della trasparenza, nel contratto sottoscritto devono essere chiaramente indicate le modalità e le tempistiche per il ripristino della certificazione nel caso di sospensione. Inoltre deve essere chiaramente indicato che, nel caso di revoca della certificazione, il candidato deve iniziare nuovamente l'intero iter di certificazione.</p>																																				

<p>Prerequisiti di ammissione all'esame</p>	<p>Per accedere all'esame di certificazione il candidato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere preventivamente iscritto al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 (di seguito denominato Registro telematico nazionale); - presentare apposita domanda, corredata dall'attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale, contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta (es.: per il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 occorre indicare la categoria per la quale si richiede l'esame [Categoria I, II, III, IV]). 										
<p>Modalità d'esame per la prima certificazione e per il rinnovo (prova teorica e pratica)</p>	<p><u>Esame secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067</u> L'esame per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, è costituito da:</p> <p>a) una prova teorica, indicata in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera "T" nella colonna della rispettiva categoria, consistente in una serie di domande a risposta multipla (tre alternative di risposta di cui una sola corretta), intese a valutare la competenza o la conoscenza in questione.</p> <p>Il numero delle domande da porre è specificato nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="459 577 1445 763"> <thead> <tr> <th>CATEGORIE</th> <th>NUMERO DI DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Categorie I</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Categorie II</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Categorie III</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Categorie IV</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) una prova pratica, indicata in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera "P" nella colonna della rispettiva categoria, durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.</p> <p>L'esame verte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - su <u>ciascun gruppo</u> di competenze e conoscenze indicato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11; - su <u>almeno uno</u> dei gruppi di competenze e conoscenze tra quelli indicati applicabili alla Categoria richiesta dal candidato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con i numeri 6, 7, 8 e 9. Il candidato non deve essere a conoscenza, prima dell'esame, su quale dei suddetti quattro gruppi sarà valutato. <p>Quando a più caselle relative alle competenze e alle conoscenze corrisponde un'unica casella nella colonna categorie, significa che in sede di esame non occorre necessariamente valutare tutte le suddette competenze e conoscenze.</p> <p><u>Esame secondo il Regolamento (CE) n. 304/2008</u> L'esame è costituito da:</p> <p>a) una prova teorica costituita da 15 domande a risposta multipla (tre alternative di risposta di cui una sola corretta), su argomenti indicati nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 304/2008 con la lettera "T" nella colonna "Tipo di prova".</p> <p>b) una prova pratica, indicata nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 304/2008 con la lettera "P" nella colonna "Tipo di prova", durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.</p> <p><u>Esame secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066</u> L'esame è costituito da:</p> <p>a) una prova teorica costituita da 20 domande a risposta multipla (tre alternative di risposta di cui una sola corretta), su argomenti indicati nell'Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 con la lettera "T" nella colonna "Tipo di prova".</p> <p>b) una prova pratica, indicata in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 con la lettera "P" nella colonna "Tipo di prova", durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.</p> <p><u>Esame secondo il Regolamento (CE) n. 306/2008</u> L'esame è costituito da:</p> <p>a) una prova teorica costituita da 10 domande a risposta multipla (tre alternative di risposta di cui una sola corretta), su argomenti indicati nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 306/2008 con la lettera "T" nella colonna "Tipo di prova".</p> <p>b) una prova pratica, indicata in Allegato al Regolamento (CE) n. 306/2008 con la lettera "P" nella colonna "Tipo di prova", durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.</p> <p><u>Durata degli esami</u> La durata degli esami è stabilita come segue:</p>	CATEGORIE	NUMERO DI DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA	Categorie I	30	Categorie II	30	Categorie III	12	Categorie IV	15
CATEGORIE	NUMERO DI DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA										
Categorie I	30										
Categorie II	30										
Categorie III	12										
Categorie IV	15										

	Durata della prova teorica	Durata della prova pratica	Durata totale
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067			
Categorie I	Max. 90 minuti	Max. 90 minuti	Max. 3 ore
Categorie II	Max. 90 minuti	Max. 90 minuti	Max. 3 ore
Categorie III	Max. 30 minuti	Max. 45 minuti	Max. 1 ora e 15 minuti
Categorie IV	Max. 30 minuti	Max. 45 minuti	Max. 1 ora e 15 minuti
Regolamento (CE) n. 304/2008			
===	Max. 45 minuti	Max. 45 minuti	Max. 1 ora e 30 minuti
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066			
===	Max. 60 minuti	Max. 60 minuti	Max. 2 ore
Regolamento (CE) n.306/2008			
===	Max. 30 minuti	Max. 30 minuti	Max. 1 ora
<p>Valutazione degli esami di certificazione</p> <p>Il candidato per essere idoneo alla certificazione deve ottenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una valutazione minima pari al 60% in ciascuna parte dell'esame, e - una valutazione complessiva minima pari all'70%. <p>La valutazione complessiva "N" deve essere calcolata secondo la seguente formula: $N = 0,30 nt + 0,70 np$, dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nt è la valutazione in % della prova teorica; - np è la valutazione in % della prova pratica. <p>In caso di valori decimali, il risultato <u>non deve essere arrotondato</u> (né per eccesso né per difetto).</p> <p>I valori centesimali dovranno essere arrotondati per difetto.</p> <p>Esempio 1. Categoria I <i>Nella prova teorica il candidato, su 30 domande, risponde correttamente a 20 e ne sbaglia 10 (punteggio 66,66%).</i> <i>Nella prova pratica ottiene il punteggio di 72%</i> <i>Punteggio prova teorica $66,66 \times 0,3 = 19,99$</i> <i>Punteggio prova pratica $72 \times 0,7 = 50,4$</i> <i>Il candidato ha totalizzato $19,99 + 50,4 = 70,39\%$ per cui ha superato l'esame.</i></p> <p>Esempio 2. Categoria I <i>Nella prova teorica il candidato, su 30 domande, risponde correttamente a 18 e ne sbaglia 12 (punteggio 60%).</i> <i>Nella prova pratica ottiene il punteggio di 63,16%</i> <i>Punteggio prova teorica $60 \times 0,3 = 18$</i> <i>Punteggio prova pratica $63,16 \times 0,7 = 44,212$ (arrotondato per difetto 44,21)</i> <i>Il candidato ha totalizzato $18 + 44,21 = 62,21\%$ per cui NON ha superato l'esame.</i></p> <p>La prova teorica e la prova pratica dell'esame devono essere valutate separatamente e nell'ordine indicato.</p> <p>Se il candidato nella prova teorica non raggiunge il 60% non può accedere alla prova pratica.</p> <p>Se il candidato supera la prova teorica e non supera la prova pratica, potrà ripetere la sola prova pratica e completare l'intero esame entro i termini previsti all'articolo 7, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018.</p> <p>Superato tale termine il candidato dovrà ripetere l'intera procedura di certificazione come previsto all'articolo 7, comma 3 del D.P.R. n. 146/2018.</p>			
<p>Uniformità, valutazione e contenuti delle domande</p> <p>Per l'esame scritto devono essere previste griglie di correzione.</p> <p>Il CAB, per la prima sessione d'esame di certificazione, deve predisporre un numero di domande almeno doppio rispetto a quelle previste. Il numero delle domande deve essere incrementato e differenziato per evitare di riproporre le stesse domande negli esami successivi. Nell'integrazione delle domande si deve tener conto degli esiti degli esami già effettuati. Il CAB deve individuare metodologie al fine di rendere evidente, nella documentazione di esame teorico e pratico, la rispondenza delle domande ai punti dell'Allegato del pertinente Regolamento.</p> <p>Estensione del profilo professionale nell'ambito del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067</p> <p>Il CAB deve predisporre e rendere disponibile un regolamento per estendere la certificazione ad una categoria diversa (es.: da Categoria II a Categoria I).</p> <p>Processo di certificazione</p> <p>Il CAB deve predisporre un documento (procedura/istruzione) ad uso interno nel quale descrive il processo di certificazione. Tale documento, in particolare, deve contenere parametri di valutazione oggettivi e codificati, da utilizzare per le prove teoriche e pratiche.</p> <p>Come previsto ai punti 6.4 e 9.3.4 della ISO/IEC 17024, il CAB deve porre particolare attenzione alle sedi/apparecchiature/attrezzature/strumentazione che sono utilizzate durante la sessione d'esame.</p>			
Decisione sulla certificazione e Certificato	La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dal CAB in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. Il CAB rilascia un certificato alle persone fisiche che hanno superato positivamente l'iter previsto		

	<p>e che si sono iscritte al Registro telematico nazionale di cui al D.P.R. n. 146/2018.</p> <p>Il certificato, che potrà avere anche la forma di tesserino, deve riportare almeno i seguenti riferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome del CAB; - numero del certificato; - cognome e nome della persona fisica; - codice fiscale; - la descrizione del profilo professionale (in funzione delle attività e, per il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, anche della categoria); - le norme di certificazione applicabili (es.: D.P.R. n. 146/2018 + Regolamento (CE) n. 304/2008, oppure D.P.R. n. 146/2018 + Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 Categoria I, ecc.) e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 146/2018; - data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza, firma del rappresentante legale o suo specifico delegato.
Sorveglianza (esame documentale)	<p>Nell'arco dei 10 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.</p> <p>Il CAB, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (vedi Nota 1), trasmette un sollecito alla persona fisica certificata per richiedere l'invio della seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che la persona fisica certificata abbia svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il campo di applicazione del certificato. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, il CAB manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza al CAB di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato; 2. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale la persona fisica certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, la persona fisica dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi; 3. conferma o aggiornamento dei dati di recapito della persona fisica certificata rispetto a quanto comunicato in fase di certificazione. <p>Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, il CAB deve ricevere dalla persona fisica certificata, o tramite il proprio datore di lavoro, la documentazione di cui ai punti 1., 2. e 3. sopra riportati.</p> <p>In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3., il CAB sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza. Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, la persona fisica non trasmette la documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3., il CAB provvederà alla revoca del certificato. La persona fisica, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell'esame teorico e pratico).</p> <p>Il CAB, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica alla persona fisica la sussistenza della certificazione.</p> <p><i>Nota 1 Ad esempio, per un certificato emesso il 01.10.2017, la scadenza annuale del certificato si intende il 30.09.2018</i></p>
Rinnovo (esame)	<p>Il certificato rilasciato alle persone fisiche ha una validità di 10 anni.</p> <p>Il rinnovo della certificazione avviene tramite lo svolgimento di un nuovo esame con le stesse modalità descritte nel presente schema.</p> <p>La persona fisica certificata, dovrà presentare una istanza di rinnovo entro 60 giorni antecedenti la scadenza del certificato, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro.</p>
Registrazioni	<p>Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione relativa a rilascio, mantenimento sorveglianza (verifica con esito positivo), rinnovo, sospensione, revoca o trasferimento del certificato, il CAB deve inserire, nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione della persona fisica).</p> <p>Il CAB deve conservare le registrazioni relative al processo di certificazione per un periodo non inferiore a due cicli di certificazione (20 anni).</p>

Trasferimento del certificato	<p>Il trasferimento di un certificato rilasciato ad una persona fisica, può essere perfezionato a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.</p> <p>Ai fini del trasferimento, il CAB che rilascia nuovamente il certificato (Organismo subentrante) deve essere in possesso della seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale; dichiarazione del CAB cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti della persona fisica, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi; una dichiarazione resa dalla persona fisica, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione. <p>Il CAB cedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la documentazione di cui al punto b. alla persona fisica richiedente.</p> <p>A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, il CAB entrante emetterà un certificato, secondo quanto previsto al punto "Certificato", riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione al CAB cedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, il CAB cedente revocherà il certificato.</p> <p>Il certificato emesso dal CAB subentrante, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.</p>
Applicazione	<p>Il presente schema si applica dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente. Gli organismi in possesso di accreditamento e designazione rilasciati ai sensi del D.P.R. n. 43/2012 continuano ad applicare l'RT-28 fino alla transizione del proprio accreditamento, che deve avvenire entro il 24 gennaio 2020.</p>
Transitorio certificazioni	<p><u>Mantenimento delle certificazioni già emesse</u></p> <p>I certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza.</p> <p>I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore (RACHP) contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse. Il CAB, alla prima sorveglianza utile, dovrà aggiornare il campo di applicazione del certificato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 limitato alle apparecchiature RACHP (escluse le celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero), dandone comunicazione alla persona fisica certificata.</p> <p>I certificati rilasciati dal CAB alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008 dovranno, alla prima sorveglianza utile, essere aggiornati nel campo di applicazione in conformità ai nuovi Regolamenti applicabili.</p> <p>I certificati rilasciati ai sensi del Regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 esclusivamente per detta attività. Il CAB, alla prima sorveglianza utile, dovrà aggiornare il campo di applicazione del certificato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 limitato alle attività di recupero, dandone comunicazione alla persona fisica certificata.</p> <p>I certificati rilasciati dal CAB alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 306/2008 dovranno, alla prima sorveglianza utile, essere aggiornati nel campo di applicazione in conformità ai nuovi Regolamenti applicabili.</p> <p>Il CAB deve comunicare alle persone fisiche certificate che, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, le verifiche di sorveglianza con cadenza annuale dovranno essere svolte nelle modalità descritte al punto "Sorveglianza (esame documentale)".</p> <p>Per i certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 rimangono invariate le condizioni contrattuali rispetto cui sono stati emessi. Su richiesta della persona certificata o del CAB, è possibile procedere all'aggiornamento contrattuale rispetto ai requisiti del presente schema.</p> <p><u>Estensioni delle certificazioni già emesse</u></p> <p>L'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 può essere estesa dal CAB anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, a condizione che la persona certificata presenti una dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di avere le competenze per svolgere tali attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; - di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o

	<p>delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature.</p> <p>L'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 305/2008 può essere estesa dal CAB anche alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione/smantellamento di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, a condizione che la persona certificata presenti una dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 nella quale si attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di avere le competenze per svolgere tali attività; - di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature. <p>A seguito di decisione positiva relativa alla certificazione, il CAB emetterà il certificato, secondo quanto previsto al punto "Certificato", riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza. Il certificato, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.</p>
<p>Transitorio accreditamenti</p>	<p>Ai sensi dell'art. 21 comma 6 del D.P.R. n. 146/2018 gli accreditamenti dei CAB per la certificazione delle persone, rilasciati ai sensi del D.P.R. n. 43/2012, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018. Trascorso tale termine, gli accreditamenti dei CAB che facciano ancora riferimento al D.P.R. 43/2012 verranno revocati.</p> <p>Entro tale periodo i CAB devono aggiornare lo scopo del proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 predisponendo uno specifico piano di transizione. Tale piano dovrà essere reso disponibile ad ACCREDIA entro 15 gg lavorativi dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente del presente schema.</p> <p><i>Nota ACCREDIA, per facilitare la redazione del piano di transizione, ha predisposto un sintetico esempio dello stesso che contiene gli aspetti minimi che devono essere considerati e sviluppati (naturalmente è lasciata al CAB la modalità di strutturare/integrare il modulo come riterrà più opportuno ai fini dell'efficacia).</i></p> <p>A seguito dell'invio del piano di transizione, la pratica verrà presentata al primo Comitato Settoriale di Accreditamento utile per procedere con l'aggiornamento del campo di applicazione dell'accREDITamento con la seguente dicitura:</p> <p>Certificazione delle persone autorizzate a svolgere attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di controllo perdite, recupero di gas fluorurati a effetto serra, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento di celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067; - di controllo perdite, recupero di gas fluorurati a effetto serra, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra, ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008; - di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento e recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066; - di recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature che li contengono, ai sensi del Regolamento (CE) n. 306/2008 <p>ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2018 n. 146 (Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006) e dello schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2018 n. 146.</p> <p>In seguito i CAB invieranno al Ministero dell'Ambiente (a mezzo PEC) il certificato di accreditamento e il tariffario aggiornati per la designazione.</p> <p>Solo a seguito della designazione da parte del Ministero dell'Ambiente gli Organismi potranno procedere con il rilascio delle nuove certificazioni, il mantenimento e l'estensione delle certificazione già emesse- secondo i requisiti del presente schema.</p> <p>Nel periodo compreso dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018 e la nuova designazione, i CAB, ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.P.R. , potranno continuare con il rilascio delle nuove certificazioni, con i rinnovi delle certificazioni esistenti e con le sorveglianze annuali in conformità ai requisiti del D.P.R. n. 43/2012 (Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra) e del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-28 (Prescrizioni per l'accREDITamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008).</p> <p>ACCREDIA verificherà il rispetto del piano proposto in occasione delle prime verifiche di sorveglianza o rinnovo, successive all'adozione del presente schema, già previste nel normale ciclo di AccREDITamento, con un incremento di giorni uomo in funzione dei certificati emessi. Il GVI valuterà il completamento delle azioni previste nel piano di transizione, le certificazioni emesse e le competenze del personale rispetto ai requisiti dei Regolamenti.</p> <p>I CAB, attualmente accreditati per tutti i Regolamenti, al completamento del periodo di transizione, avranno una riduzione del campo di applicazione nel certificato di accREDITamento relativamente allo specifico Regolamento di esecuzione (UE/CE) [es. Regolamento (CE) n. 306/2008]. Tale riduzione riguarderà i CAB che:</p>

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- non hanno ancora effettuato la verifica in accompagnamento utile ad attivare uno specifico Regolamento di esecuzione (UE/CE);- non hanno fornito evidenze delle competenze in uno specifico Regolamento di esecuzione (UE/CE);- non hanno emesso certificati a fronte di uno specifico Regolamento di esecuzione (UE/CE). |
|--|---|

Estensione accreditamenti

Concluso il periodo transitorio di 12 mesi, sarà possibile per il CAB estendere il campo di applicazione del certificato di accreditamento alle attività previste in altri Regolamenti di esecuzione (UE/CE) (es.: estensione al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066) tramite esame documentale e successiva verifica in accompagnamento.